

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA VAS, VINCA, CAPITALE NATURALE E NUVV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 120/2022

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano delle Acque, comune San Fior (TV).
Pratica n. 5007

Siti della rete Natura 2000: ZSC IT3240029 "Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano";

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

CONSIDERATO che la valutazione di incidenza si realizza secondo le disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. n. 1400/2017 e nel rispetto dei principi delle Linee Guida Nazionali di cui all'Intesa del 28/11/2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

RICONOSCIUTO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 si esplica a valersi della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017;

ESAMINATA la documentazione per la procedura di valutazione di incidenza, redatta dalla dott.ssa Chiara Nichele per conto del proponente, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 113056 del 11/03/2022;

PRESO ATTO che nella documentazione per la procedura di valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017 relativa al punto 23;

CONSIDERATO che tale documentazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza e che l'Amministrazione può valutare l'incidenza con le informazioni già in possesso;

PRESO ATTO che il Piano delle Acque proposto comprende l'attività ricognitiva con la composizione del quadro conoscitivo del Piano da cui sono emerse diverse criticità (da cui derivano interventi specifici volti alla risoluzione delle sofferenze riscontrate) e l'adozione dello "schema di regolamento" per la regolamentazione delle manutenzioni sui fossi privati e a servizio di più fondi;

PRESO ATTO che a fronte delle criticità idrauliche riscontrate vengono proposti interventi di tipo puntuale, sia areali che lineari, come indicato in apposite schede (Monografie degli Interventi di Piano) che comportano le seguenti tipologie di interventi: idropulizie condotte e pose di condotte nuove e/o ripristino e/o sostituzioni, espurgo fossati, scavo per rizezionamento/riapertura fossati, rizezionamenti e ricalibrature fossati, realizzazione di nuovi fossati con tratti sia tombinati che non, arginature di rinforzo, demolizione e smaltimento condotte;

PRESO ATTO che è altresì previsto un intervento specifico sul Torrente Codolo e affluenti relativo al progetto di "*Sistemazione idraulica canale Codolo, creazione Bacini di laminazione in Comune di San Fior e Codognè, sostituzione ponte Ghebo e rimozione ostacoli al deflusso*" che comporta la realizzazione di due bacini di laminazione, uno a Nord della ferrovia, tra via Santo Stefano e via Cal Bassa, sostanzialmente diviso in due aree dallo stesso Torrente ed uno nord dell'abitato di San Fior di Sopra in prossimità di via Serravalle;

PRESO ATTO che accanto alle criticità di maggior rilievo che hanno portato alla definizione di specifici interventi (rif. Monografie degli Interventi di Piano), nel corso dei rilievi sono state censite diverse problematiche riconducibili a questioni di carattere manutentivo a carico di una porzione ampia della rete idrografica minore e fognaria comunali per le quali il piano prevede interventi minori di manutenzione su singoli tratti;

PRESO ATTO che gli interventi di manutenzione della rete idrografica a cielo aperto possono comportare: Ripristino dell'adeguata sezione di deflusso delle affossature mediante ricalibratura con benna o espurgo con cesta falciante; rimozione della vegetazione presente in alveo mediante sfalcio o fresatura in funzione del tipo e della dimensione degli arbusti; Pulizia dei tombotti parzialmente o completamente interrati mediante pala meccanica o canaljet;

PRESO ATTO che la cadenza dei suddetti interventi di manutenzione è triennale, ad eccezione degli sfalci e fresature che hanno carattere annuale (estate ed autunno);

PRESO ATTO che gli interventi di manutenzione della rete idrografica tubata riguardano la pulizia e lo spurgo di tubazioni e manufatti puntuali (pozzetti d'ispezione o pozzi perdenti), da effettuarsi con cadenza almeno triennale;

ATTESO che nell'attuazione del Piano si prevedono opere che possono incidere sul sistema del verde, dei suoli e delle acque;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che il Piano in argomento riguarda la rete idrografica dell'intero territorio comunale, al cui interno ricade parte del sito ZSC IT3240029 "Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano";

RISCONTRATO e CONSIDERATO che gli interventi puntuali, così come riportati nelle schede, risultano esterni ai siti della rete Natura 2000 come rappresentati nella relativa cartografia di piano "NE1033_G03-03-01-Carta degli Interventi di Piano" (quest'ultima tuttavia riferite solamente ad una parte del territorio comunale);

RISCONTRATO e CONSIDERATO che, sulla base delle criticità rilevate a carico della rete idrografica minore, come rappresentate nella cartografia di piano "NE1033_G02-03-01-Carta delle criticità" e "NE1033_G02-03-02-Carta delle criticità", sono previsti interventi di carattere manutentivo (manutenzione auspicabile ovvero manutenzione necessaria) anche all'interno del predetto sito della rete Natura 2000 e che risulterebbero coinvolti tratti in prevalenza contermini, ma non solo, a superfici corrispondenti ad habitat di interesse comunitario;

VERIFICATO che, rispetto alla vigente cartografia (D.G.R. 4240/2008), gli habitat di interesse comunitario di cui sopra sono: 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculus fluitantis* e *Callitriche-Batrachiorum*" (per CP02207), 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)" (per: CP02186, CP02878, F02350, F02473, F02538, F02627, F02635, F02637, F02639, F02713);

CONSIDERATO che nell'ambito interessato dagli interventi puntuali previsti dalle schede del Piano in argomento sono presenti le seguenti categorie ""11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "14140 - Aree verdi private", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "31100 - Bosco di latifoglie" nella revisione del 2018 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame nella misura in cui si considerano anche le seguenti categorie "51110 - Fiumi, torrenti e fossi" e "51120 - Canali e idrovie" in ragione del reticolo idrografico, compreso quello minore, interessato direttamente dagli interventi;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Cerambyx cerdo*, *Lycaena dispar*, *Barbus plebejus*, *Cobitis bilineata*, *Bufo viridis*, *Hyla*

intermedia, Rana dalmatina, Triturus carnifex, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Natrix tessellata, Podarcis muralis, Lanius collurio, Eptesicus serotinus, Pipistrellus kuhlii,

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: "*piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui non si abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione del Piano in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

CONSIDERATO che il regolamento di Piano, nelle indicazioni per gli interventi di manutenzione della rete scolante (ordinaria e straordinaria), attribuisce uno specifico valore alle fasce vegetate, arboree, arbustive ed erbacee lungo i margini dei fossi (e nella rete scolante in generale) che necessita di essere mantenuto e tutelato;

CONSIDERATO quanto previsto dal regolamento agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8;

CONSIDERATO e RITENUTO che, in ragione della consistenza della rete scolante quale habitat di specie (faunistiche e floristiche) comprese quelle di interesse comunitario di cui sopra, dovrà essere integrato il Regolamento anche con le seguenti indicazioni:

- lo sfalcio del fondo del corpo idrico appartenente alla rete scolante in argomento, in presenza di una copertura con abbondanza di megaforie, sia effettuata nel periodo "tardo estivo" ed invernale;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria (compresi gli spurghi) del corpo idrico appartenente alla rete scolante in argomento comporti, nelle aree soggette a scotico, il rinverdimento mediante il fiorume o il residuo dello sfalcio recuperabili in loco dal medesimo corpo idrico (laddove sia pressochè trascurabile la presenza di specie alloctone, in particolare di quelle di rilevanza unionale di cui al D.lgs. n. 230/2017);
- il mantenimento ovvero il ripristino, qualora si fosse resa necessaria la rimozione, e laddove possibile l'incremento delle siepi e delle alberature di specie autoctone, da governarsi preferibilmente a capitozza e nel rispetto dei vincoli delle distanze dettate dal medesimo Regolamento;
- l'esecuzione dei tombinamenti, diversi da quelli necessari all'accesso carrabile al fondo, sia subordinata alla verifica della presenza, ed eventualmente al recupero e successiva traslocazione in zone contermini adeguate, delle specie floristiche di interesse conservazionistico e, in presenza di evidenze sulla riproduzione di specie di interesse comunitario, sia sospesa per il tempo necessario al completamento della fase riproduttiva ovvero siano adottate modalità tali da non pregiudicare il completamento di tale fase riproduttiva e la Direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;

RITENUTO che per l'attuazione del Piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO e RITENUTO che, nella realizzazione dell'intervento n. 10 (relativo ai bacini di laminazione in corrispondenza di un'area prossima a via Serravalle e a via Cal Bassa), la rimozione delle preesistenti

fasce arboree-arbustive sia limitata ai soli esemplari autoctoni interferenti con i manufatti idraulici ovvero, laddove ciò non potesse essere soddisfatto per aspetti tecnici, sia prevista un'adeguata ricostituzione e mantenimento di tale fascia e che altresì sia previsto l'affiancamento alla Direzione Lavori di cui sopra e sia fornita la relativa reportistica all'Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 è da intendersi positivamente conclusa sulla base delle predette verifiche;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. e del comma 3 all'art. 10 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente alla VAS, le cui valutazioni in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, da quelle riportate nella presente relazione tecnica istruttoria;

PERTANTO per quanto sopra, prendendo atto di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di:

DARE ATTO

che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

DICHIARARE

per il Piano delle Acque, comune San Fior (TV), una conclusione positiva (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017

PRESCRIVERE

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario, anche con particolare riferimento ai seguenti interventi di manutenzione: CP02186, CP02207, CP02878, F02350, F02473, F02538, F02627, F02635, F02637, F02639, F02713;
2. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Cerambyx cerdo*, *Lycaena dispar*, *Barbus plebejus*, *Cobitis bilineata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Triturus carnifex*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta bilineata*, *Natrix tessellata*, *Podarcis muralis*, *Lanius collurio*, *Eptesicus serotinus*, *Pipistrellus kuhlii*. Nella realizzazione dell'intervento n. 10 (relativo ai bacini di laminazione in corrispondenza di un'area prossima a via Serravalle e a via Cal Bassa), la rimozione delle preesistenti fasce arboree-arbustive andrà limitata ai soli esemplari autoctoni interferenti con i manufatti idraulici ovvero, laddove ciò non potesse essere soddisfatto per aspetti tecnici, andrà prevista un'adeguata ricostituzione e mantenimento di tale fascia. Altresì andrà previsto l'affiancamento alla Direzione Lavori di cui al punto 3d;
3. di integrare il Regolamento di piano, in riferimento agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8, anche con le seguenti indicazioni:
 - a. lo sfalcio del fondo del corpo idrico appartenente alla rete scolante in argomento, in presenza di una copertura con abbondanza di megaforie, sia effettuata nel periodo "tardo estivo" ed invernale;
 - b. la manutenzione ordinaria e straordinaria (compresi gli spurghi) del corpo idrico appartenente alla rete scolante in argomento comporti, nelle aree soggette a scotico, il rinverdimento mediante il fiorume o il residuo dello sfalcio recuperabili in loco dal medesimo corpo idrico (laddove sia pressoché trascurabile la presenza di specie alloctone, in particolare di quelle di rilevanza unionale di cui al D.lgs. n. 230/2017);

- c. il mantenimento ovvero il ripristino, qualora si fosse resa necessaria la rimozione, e laddove possibile l'incremento delle siepi e delle alberature di specie autoctone, da governarsi preferibilmente a capitozza e nel rispetto dei vincoli delle distanze dettate dal medesimo Regolamento;
 - d. l'esecuzione dei tombinamenti, diversi da quelli necessari all'accesso carrabile al fondo, sia subordinata alla verifica della presenza, ed eventualmente al recupero e successiva traslocazione in zone contermini adeguate, delle specie floristiche di interesse conservazionistico e, in presenza di evidenze sulla riproduzione di specie di interesse comunitario, sia sospesa per il tempo necessario al completamento della fase riproduttiva ovvero siano adottate modalità tali da non pregiudicare il completamento di tale fase riproduttiva e la Direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di San Fior, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Venezia, lì 13/05/2022



P.O. Istruttorie Vinca - dott. Mattia Vendrame

Istruttore – dott. Marzia Zampieri